

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Liceo Scientifico Statale "E. AMALDI"	
	Liceo delle Scienze Applicate	
	Liceo delle Scienze Umane	
	Liceo Linguistico	 Unione Europea
C.M. BAPS24000D	Via Giuseppe Abbruzzese, 38 – 70020 Bitetto (Ba) Tel. direzione 080/9920099 – Tel/Fax segreteria 080/9920091 posta elettronica certificata – baps24000d@pec.istruzione.it posta elettronica ordinaria – baps24000d@istruzione.it	
	Sito web: www.lsamaldi.it cod. fatt. elett. UF09J	C.F. 93158670724

REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA DELL'ISTITUTO

Approvato nella seduta con delibera del Consiglio di Istituto del 15 Febbraio 2022, n°4.

- Visto il D.lgs n.196/2003 (codice privacy) e i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;
- Rilevato che il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione, deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi e dalle necessità concrete;
- Rilevato che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art.2, comma 2,d.P.R.n.249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;
- Visto il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)", adottato l'11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e la guida del Garante della Privacy "La privacy tra i banchi di scuola";
- Visto il Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell'8 maggio 2013 Considerato che come affermato dal Parere n. 2/2009 citato, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati "...se necessari e se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi...";
- Visto che vi sono stati precedenti episodi di furti e danneggiamenti e intrusioni da parte di ignoti;
- Visto che tali episodi hanno dimostrato che misure definite potenzialmente meno invasive sono state oggettivamente insufficienti, anche tenuto conto della ubicazione della struttura scolastica;

- Visto che in tale situazione si pongono problemi di tutela della proprietà da atti vandalici, nonché tutela dei beni della scuola;
- Visto che appaiono pertanto sussistenti tutti i requisiti che impone la normativa e, nello specifico, quelli di necessità e proporzionalità con riguardo al sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini;
- Visto l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede che gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.
- Si delibera quanto di seguito espresso.

Regolamento per la Videosorveglianza” redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali)

Art. 1) FINALITA'

Le finalità che l'istituto intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative all'edificio dell'Istituto. In particolare: a) prevenire atti vandalici, in modo particolare nelle ore notturne e nei giorni di chiusura dell'Istituto b) tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici; c) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nella sede scolastica sotto specificata.

Art. 2) BASE GIURIDICA

La base giuridica che autorizza il trattamento dei dati mediante sistema di videosorveglianza è l'interesse legittimo del Titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lett. F, Regolamento Europeo 679/2016)

Tutte le attività di videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/45/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD o General Data Protection Regulation – GDPR) e delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Art. 3) CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della scuola.

Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate. Il terminale nell'edificio centrale è custodito con password e in luogo protetto e non accessibile a tutti.

Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano

direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;

- L'impianto di videosorveglianza, oggetto del presente regolamento, non potrà in alcun modo essere utilizzato con finalità di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- Non potranno in ogni caso essere installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa, per esempio bagni, spogliatoi, servizi, luoghi ricreativi;
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.
- La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Art.4) INFORMATIVA

Tutti coloro che accedono ai locali o alle aree esterne dell'ente presso cui sono collocati impianti di videosorveglianza devono essere informati dell'esistenza di tali impianti. L'obbligo di informativa è adempiuto con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza di telecamere nell'area in questione, in accordo con la normativa vigente e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

La segnaletica, come sopra indicata, riporterà esplicitamente:

- l'indicazione di "Area Videosorvegliata";
- l'indicazione del soggetto che effettua la registrazione;
- le informazioni sul trattamento dei dati;
- l'indicazione della durata di conservazione delle immagini;
- lo scopo della videosorveglianza e le finalità del trattamento;
- l'indicazione del luogo dove è possibile visionare l'informativa completa sul trattamento dei dati.

I cartelli saranno collocati prima del raggio di azione delle telecamere, avranno dimensioni tali da poter essere agevolmente visti e scritte con caratteri che consentano una facile lettura, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

Art.5) CONSERVAZIONE IMMAGINI

La registrazione delle immagini videoregistrate è conservata per un periodo di quattro giorni. Per i periodi di sospensione delle attività, la registrazione è conservata in ragione dello spazio temporale previsto per la stessa sospensione, onde consentire all'istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell'istituto. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza “La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.”

Art. 6) PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art. 7) TRATTAMENTO DATI – TITOLARE E RESPONSABILE

Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Liceo Scientifico “E. Amaldi” Bitetto (Ba), rappresentato legalmente dal proprio Dirigente Scolastico Dott.ssa Carmela Rossiello. Il Responsabile del trattamento dati è Rag. Bitetti Raffaele (Labystem s.r.l. – Via dell'Indipendenza, 17 - 70029 Santeramo in Colle - BA).

Tutti i soggetti sopra indicati sono autorizzati ad accedere ai locali di lavoro dove sono situate le postazioni di controllo e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini ove necessario anche con il supporto di manutentori esterni.

Ulteriori operazioni quali registrazione, copia, cancellazione su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, lo spostamento dell'angolo di visuale, la modificazione dello zoom delle telecamere possono essere effettuate solo dal responsabile o dai soggetti autorizzati (o soggetti designati) del trattamento a ciò specificatamente autorizzati, supportati ove necessario da personale tecnico.

In caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, i soggetti incaricati dovranno garantire alla stessa autorità l'accesso alle immagini, la visione e, su esplicita e motivata richiesta, la copia delle stesse.

Art. 8) MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- 1- I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza oggetto di trattamento vengono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo di

tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.

- 2- -il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito della Scuola. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, correlata della dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme vigenti, e conservate agli atti della Scuola
- 3- . Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
- 4- Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai 4 giorni presso la sala di controllo anche in caso di festività che vedono chiusa la scuola.
- 5- In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno cancellare o sovrascrivere le immagini già registrate.
- 6- La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
- 7- L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 7. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
- 8- Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione i manutentori possono accedere alle immagini solo se ciò è assolutamente indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e comunque in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Art. 9) ACCERTAMENTO DI ILLECITI

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza dell'edificio o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 10) PUBBLICITA'

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- la pubblicazione sul sito internet dell'istituto del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto;
- l'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;
- l'affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento.

Art. 11) DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In riferimento alle immagini registrate gli interessati identificabili possono esercitare i propri diritti in conformità con la normativa vigente.

In particolare gli interessati possono:

- Accedere ai dati che li riguardano;
- Verificare le finalità, le modalità e la logica ed eventualmente opporsi al trattamento;
- Ottenere il blocco e la cancellazione dei dati trattati in maniera illecita.

La Scuola garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti regole:

- l'interessato identificabile può richiedere per iscritto al titolare del trattamento l'accesso alle registrazioni che lo riguardano;
- il riscontro alla richiesta dell'interessato deve avvenire senza ritardo e in tempo utile alla consultazione delle immagini;
- i dati sono estratti a cura del referente o dagli altri soggetti autorizzati al trattamento (o soggetti designati) e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, mediante duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato. Tuttavia, qualora a seguito della richiesta dell'interessato non risulti l'esistenza di dati che lo riguardano, potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi della normativa vigente.

Art. 10) DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12) PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il 15/02/2022 e manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.



Il Dirigente Scolastico
Dot.ssa Carmela Rossiello
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.39/93